

# **TI\_GERICHTE 17.2013.44 vom 25. April 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-04-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.44\\_d20130425](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.44_d20130425)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.44 du 25 avril 2013

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.44 del 25 aprile 2013

## **Regeste**

Infrazione alle norme della circolazione; ammissibilità dell'appello contro le sentenze rese dalla Pretura penale in applicazione della previgente Legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994; obbligo di organizzare un pubblico dibattimento; valore probatorio dei rapporti di polizia

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nella fattispecie occorre pronunciarsi in primo luogo sulla questione dell'ammissibilità dell'appello contro la sentenza resa dal presidente della Pretura penale nell'ambito di una procedura soggetta alla previgente Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (vLPCContr), in applicazione dell'art. 453 cpv. 1 CPP.

#### **E. 1.1**

Secondo il ricorrente, non essendo esperibile alcun rimedio giuridico direttamente al Tribunale federale, in virtù del diritto federale (art. 80 cpv. 2 e 130 cpv. 1 LTF) è proponibile la via dell'appello penale (dichiarazione di appello, pag. 2). Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2013, il presidente della Pretura penale - che aveva indicato, in calce alla sua sentenza 15 febbraio 2013, che essa era da considerarsi definitiva - ha sostenuto che essa, essendo stata emanata su ricorso in base alla vLPCContr, non deve essere considerata di primo grado, bensì già di secondo grado. Secondo il presidente della Pretura penale, " il fatto che la sentenza non possa essere portata davanti al Tribunale federale (come peraltro succede anche in altre situazioni) è una questione di diritto federale, che potrebbe essere risolta solo con la creazione di un nuovo tribunale a livello cantonale in sostituzione dell'attuale seconda istanza (Pretura penale), cosa però del tutto inutile dal momento che tutte le procedure fondate sul previgente diritto sono state evase ”.

#### **E. 1.2**

Sia il ricorrente che il presidente della Pretura penale concordano, dunque, sul fatto che la sentenza in questione - prolata dalla Pretura penale quale autorità di ricorso in una procedura contravvenzionale soggetta alla vLPCContr - non può essere oggetto di ricorso diretto al Tribunale federale. In effetti, ai sensi dell'art. 80 LTF il ricorso in materia penale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni del Tribunale penale federale (cpv. 1). I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza, che giudicano su ricorso; sono fatti salvi i casi in cui secondo il CPP si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice. Le disposizioni transitorie della LTF prevedono che i Cantoni, con effetto dall'entrata in vigore del CPP, emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle giurisdizioni

inferiori in materia penale ai sensi degli art. 80 cpv. 2 e 111 cpv. 3 LTF, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'art. 29a della Costituzione federale (art. 130 cpv. 1 LTF). Nella sentenza del 28 novembre 2011 (inc. STF 6B\_746/2011), riguardante un caso ticinese analogo a quello oggetto del presente procedimento (ricorso al TF contro sentenza della Pretura penale riguardante un procedimento contravvenzionale intrapreso dalla Sezione della circolazione), l'Alta Corte ha indicato che in base all'art. 80 cpv. 1 LTF, a partire dall'entrata in vigore del CPP unificato può essere oggetto di ricorso in materia penale unicamente la decisione cantonale di ultima istanza emanata su ricorso da un tribunale superiore, ossia da un tribunale cantonale. Unica eccezione, i casi in cui, secondo il nuovo CPP, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice si pronuncia quale istanza cantonale unica. Di conseguenza, non essendo la Pretura penale un tribunale superiore, né statuendo il giudice della pretura penale quale istanza cantonale unica secondo il CPP, il TF ha ritenuto che il ricorso in materia penale contro suddette sentenze è inammissibile (consid. 2.2). Il principio è stato, poi, confermato nella sentenza del 31 maggio 2012 (inc. 6B\_6/2012), riguardante un altro caso ticinese analogo. Oltre a ribadire quanto sopra, il Tribunale federale ha precisato che un simile gravame sarebbe inammissibile anche se considerato quale ricorso subsidiario in materia costituzionale (consid. 1.2-1.4). Assodato che la sentenza in questione non può più essere impugnata davanti al Tribunale federale (come era invece il caso prima dell'entrata in vigore del CPP), occorre ora determinare se essa possa essere oggetto di una via di ricorso cantonale.

### **E. 1.3**

Il ricorrente e il presidente della Pretura penale non concordano sulle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso diretto al Tribunale Federale. Secondo il ricorrente, infatti, da ciò discende la possibilità di ricorrere in appello ex art. 398 e segg. CPP, mentre il presidente della Pretura penale ritiene che ciò implichi l'assenza di mezzi di impugnazione possibili avverso la sua sentenza. Il Tribunale federale ha precisato, nella già citata sentenza del 31 maggio 2012 (inc. 6B\_6/2012), che, in virtù del diritto federale (art. 80 cpv. 2 e 130 cpv. 1 LTF), il caso avrebbe dovuto essere previamente sottoposto al giudizio di un tribunale superiore cantonale. Tenuto conto delle competenze cantonali in materia di organizzazione giudiziaria, l'Alta Corte ha però spiegato che spetta al Cantone - e non al TF - sanare la situazione, adeguando il sistema dei mezzi d'impugnazione alle esigenze della LTF. Ha comunque segnalato che, in assenza dei necessari adattamenti legislativi, l'art. 80 cpv.

### **E. 2**

Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP se la procedura concerne esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è

“manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid.

#### **E. 2.4**

pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B\_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

#### **E. 3**

Nel suo appello AP 1 censura anzitutto la mancata indizione di un pubblico dibattimento, nonostante la sua esplicita richiesta in tal senso.

##### **E. 3.1**

Per giustificare il rifiuto di indire un pubblico dibattimento, nella sentenza impugnata il presidente della Pretura penale ha evocato la giurisprudenza del TF in relazione all’art. 6 § 1 CEDU, secondo cui l’obbligo di indirne uno presuppone una domanda formulata in maniera chiara e indiscutibile da una delle parti, ciò che non è il caso quando una di esse si limita a formulare semplici richieste di prova (DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza impugnata consid. 3, pag. 3). Osservando come AP 1 abbia richiesto il pubblico dibattimento poiché esso “ dà la possibilità concreta al giudice di merito di valutare in maniera più approfondita l’incarto e di verificarne la credibilità ”, il presidente della Pretura penale ha considerato che tale richiesta “ è da intendere come una semplice richiesta di prova supplementare, tendente ad aiutare il giudice a comprendere meglio la dinamica dei

fatti ” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 3). Considerando poi che la vLPCContr prevede che la procedura è scritta, che il giudice non è vincolato dalle richieste di prova delle parti e che il dibattimento “ non appare suscettibile di recare alcun chiarimento di rilievo ai fini del giudizio ”, sulla scorta di un’anticipata valutazione delle prove il presidente della Pretura penale ha respinto la richiesta del ricorrente di tenere un pubblico dibattimento (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 3-4). 3.2. AP 1 contesta la decisione del presidente della Pretura penale. Egli rileva che, in base alla giurisprudenza resa dal TF in relazione all’art. 6 § 1 CEDU, la richiesta di un dibattimento non deve essere motivata: ne deriva che l’aver adottato che tale udienza sarebbe stata utile per vagliare ed approfondire i fatti non può essere utilizzato a suo sfavore (dichiarazione di appello, pag. 3). Non potendo l’assenza di un pubblico dibattimento essere sanata dalla CARP, AP 1 postula, con l’accoglimento dell’appello, il rinvio della causa ad un altro giudice della Pretura penale, affinché ponga rimedio a tale lacuna con l’indizione di una pubblica udienza (dichiarazione di appello, pag. 4).

### **E. 3.3**

Secondo l’art. 6 § 1 CEDU ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della norma convenzionale presuppone che la parte formuli una richiesta chiara e inequivocabile. Non bastano per creare un simile obbligo semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di interrogatorio di parti o di testimoni, richieste di sopralluogo, oppure istanze di audizione personale, nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di una assunzione di prove. Ciò non vale se l’istanza in questione tende, invece, all’esposizione del proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente (STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013, consid. 6.3-6.4; STF 8C\_390/2012 del 10 ottobre 2012, consid. 2-3; STF 2C\_100/2011 del 10 giugno 2011, consid. 2; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8).

### **E. 3.4**

Nella fattispecie, va rilevato che AP 1, nel suo ricorso 10 settembre 2010 alla Pretura penale, ha indicato la sua richiesta di un pubblico dibattimento ai sensi della norma convenzionale citata sia nel titolo (“ Ricorso con richiesta di dibattimento (art. 6 § 1 CEDU) ”, pag. 1) che nel petitum (“ Per questi motivi si chiede alla Lodevole Pretura penale di ordinare un pubblico dibattimento conformemente all’art. 6 § 1 CEDU ”, pag. 11). Nella motivazione del suo gravame, il ricorrente ha affermato che l’applicazione della norma, e dunque l’indizione di un pubblico dibattimento, si giustificavano in quanto si trattava di giudicare un’infrazione penale ad una legge federale (punto 9, pag. 5). Pur indicando che “ ci si permetterà di precisare ulteriormente se il ricorrente intenda far uso di questo suo diritto ” (ricorso, punto 9, pag. 5), con lettera del 17 settembre 2010 il patrocinatore del ricorrente ha definitivamente comunicato alla Pretura penale che “ il mio cliente mi ha poi confermato di auspicare l’indizione di un pubblico dibattimento (ricorso, punto 9) ”. Tali esplicite e reiterate richieste di indire un pubblico dibattimento - accompagnate peraltro dall’indicazione della pertinente norma applicabile - non possono dare adito a dubbi di sorta ed essere confuse con un’istanza di assunzione di nuove prove consistente nell’audizione personale del ricorrente. Si tratta invece, manifestamente, di un’istanza tendente

all'ottenimento della possibilità di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente. Il fatto che il ricorrente abbia affermato che “ l'utilità di questa facoltà non è vana, poiché il dibattimento dà la possibilità al giudice di merito di valutare in maniera più approfondita l'incarto e di verificarne la credibilità ”, nulla muta a quanto sopra considerato. Di conseguenza, il presidente della Pretura penale non poteva considerare tale richiesta come un'istanza di nuovi mezzi probatori e respingerla in applicazione del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove. Così facendo, egli ha disatteso le norme procedurali applicabili (di rango superiore alla vLPCContr) e la relativa giurisprudenza del TF. Tale vizio procedurale non può essere sanato in questa sede poiché - anche se il CPP permette di indire un'udienza, anche nei casi di procedura scritta (art. 390 cpv. 5 cui rinvia il 406 cpv. 4 CPP) - in materia di contravvenzioni, come già evocato, il potere di esame di questa Corte è limitato. Pertanto, ai sensi dell'art. 409 CPP, il giudizio impugnato è da annullare e gli atti devono essere ritornati ad un altro giudice della Pretura penale affinché convochi un pubblico dibattimento.

#### **E. 4**

Il ricorrente critica, infine, la valutazione del rapporto di polizia agli atti da parte del presidente della Pretura penale, e la conseguente reiezione delle sue ulteriori richieste di prova.

##### **E. 4.1**

Come visto, nella sentenza impugnata il primo giudice ha - erroneamente - interpretato la richiesta di indire un pubblico dibattimento quale “richiesta di prova supplementare” (cfr. sopra, consid. 3.1). Egli ha poi considerato che “ la prova richiesta dal ricorrente ” - verosimilmente, nell'interpretazione del primo giudice, l'interrogatorio di AP 1 stesso - “ non appare suscettibile di recare alcun chiarimento di rilievo ai fini del giudizio, ritenuto che sia lui sia l'altro protagonista sono già stati uditi di fronte alle forze inquirenti e che gli atti di causa, comprensivi dei verbali di interrogatorio (fra i quali figura anche quello del ricorrente) sono sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento ” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4). Egli ha quindi statuito senza l'esperimento di alcun atto probatorio ulteriore, basandosi sul “rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento” del 24 giugno 2010 e i documenti annessi. 4.2. AP 1 critica l'operato del presidente della Pretura penale, che ha respinto tutte le altre richieste di prova indicate nell'atto di ricorso, considerando “ il rapporto di polizia come una prova determinante ” (dichiarazione di appello, pag. 4). Richiamando la giurisprudenza della CARP in tema di rapporti di polizia, in cui è stato precisato che la loro valenza probatoria non va al di là di una semplice posizione di parte, il ricorrente sostiene che, nel caso che lo riguarda, “ ci sono molti elementi che andrebbero istruiti e apprezzati da un giudice indipendente e imparziale ” (dichiarazione di appello, pag. 4). Anche per tale motivo egli chiede che la causa sia rinviata alla Pretura penale.

##### **E. 4.3**

In considerazione del rinvio degli atti in prima istanza per l'indizione del dibattimento e per l'emanazione di un nuovo giudizio, appare superfluo confrontarsi con tale censura. Al momento dell'indizione del dibattimento in sede di Pretura penale, AP 1 avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 331 CPP (applicabile in virtù dell'art. 453 cpv. 2 CPP), di presentare e motivare ex novo le istanze probatorie che ritiene necessarie al chiarimento della fattispecie. Tuttavia, visto il richiamo da parte del ricorrente alla sentenza emanata da

questa Corte in tema di valore probatorio dei rapporti di polizia (inc. CARP 17.2011.70 del 16 gennaio 2012), appare ad ogni modo opportuno, in via abbondanziale, precisare nuovamente quanto segue. La giurisprudenza citata fa obbligo alle autorità penali di procedere all'interrogatorio dell'estensore del rapporto scritto tutte le volte che ciò si rivela necessario, ed in particolare quando il contenuto del rapporto è contestato da una delle parti al procedimento, oppure quando sussistono dubbi circa la sua esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in esso contenute o quando il rapporto non appare convincente (cfr. sentenza citata, consid. 3.4 d e rif.). La giurisprudenza in questione non impone, dunque, al giudice penale di sentire in ogni caso, in maniera sistematica, gli estensori del rapporto di polizia. Nel caso giudicato nella sentenza citata, ciò era stato ritenuto necessario poiché i fatti alla base dell'accusa erano stati constatati personalmente da due agenti di polizia, senza alcun supporto tecnico, e annotati - in maniera peraltro imprecisa - nel loro rapporto, contestato dall'imputato. Essendo l'unico mezzo di prova in atti a fondamento dell'accusa, il diritto di essere sentito dell'imputato - che contestava il contenuto del rapporto - imponeva l'audizione davanti al giudice di almeno uno dei due estensori del rapporto (cfr. anche STF 6B\_3/2010 del 25 febbraio 2010, consid. 2.4). In questo senso, il richiamo a tale giurisprudenza nel caso concreto non appare pertinente. Anzitutto, il rapporto di polizia non constata personalmente il compimento dell'infrazione, in quanto gli agenti non ne sono stati testimoni ma sono sopraggiunti sul posto soltanto in seguito. Esso si limita ad annotare lo stato dei luoghi dopo l'incidente (segnaletica presente, condizioni meteorologiche, alcolemia degli implicati, eventuali tracce di frenata sul manto stradale, eccetera), con accertamenti che non sono contestati dall'imputato bensì esplicitamente richiamati nel ricorso del 10 settembre 2010. Per il resto, le dichiarazioni vere e proprie degli agenti si limitano a riassumere la dinamica dell'incidente così come esposta dalle due parti in causa (ovvero l'imputato e il motociclista vittima della caduta) nei rispettivi verbali di interrogatori, senza tuttavia prediligere una versione rispetto all'altra. Infine, tali dichiarazioni sono solo una parte del materiale probatorio in atti, essendo parti integranti del rapporto anche i verbali di interrogatori delle due parti in causa, la lettera di dimissione dall'ospedale e una foto del luogo dell'incidente (cfr. plico doc. 4 Pretura penale). La fattispecie, così come la natura del "rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento" del 24 giugno 2010 è dunque sostanzialmente diversa da quella di cui alla giurisprudenza evocata. Il richiamo alla sentenza in questione si appalesa, dunque, inconferente.

#### **E. 5**

Visto l'esito dell'appello, gli oneri del giudizio di prima e seconda sede vengono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che rifonderà all'appellante, a titolo di ripetibili, fr. 600.- per il giudizio di primo grado e fr. 400.- per il giudizio di appello. Per questi motivi, visti gli art.

#### **E. 6**

§ 1 CEDU, art. 80 cpv. 2 e 111 cpv. 3 LTF, art. 10, 139 cpv. 1, 307 cpv. 3, 398 e segg., 409, 453 cpv. 2 CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, gli art. 424 e 428 cpv. 4 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.